

# COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

## PROVINCIA DI CREMONA

### BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 CONTRIBUTO PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE DI VICINATO

#### 1 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

Il Comune di Campagnola Cremasca, consapevole del valore sociale ed economico degli esercizi di vicinato per il benessere della collettività e la vivibilità del territorio, indice un Bando finalizzato ad erogare n. 1 contributo a fondo perduto per l'avvio di una nuova impresa commerciali di vicinato e pubblico esercizio, che intende effettuare investimenti in beni strumentali, come successivamente elencati, con l'intento di avviare nuovi esercizi di vicinato.

La finalità specifica è di dar luogo ad un esercizio di vicinato plurisetoriale.

#### 2 - RISORSE

Le risorse economiche destinate al contributo ammontano complessivamente ad € 6.000,00 e saranno erogate secondo le modalità successivamente indicate.

#### 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere il contributo le nuove attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentari e non alimentari al dettaglio, secondo le indicazioni ed i divieti indicati, iscritte alla CCIAA ed aventi sede operativa nel Comune di Campagnola Cremasca, che intendano eseguire le spese d'investimento per l'avvio del proprio esercizio commerciale.

Le attività interessate dal contributo sono le seguenti (codici ATECO: **10.7** produzione di prodotti da forno e farinacei e **47.2** commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati), anche in forma mista:

a) **10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI:**

- 10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
- 10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi
- 10.71.2 Produzione di pasticceria fresca
- 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
- 10.72 Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati
- 10.72.0 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.73.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

b) **47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI:**

- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
- 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
- 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
- 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
- 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
- 47.24.1 Commercio al dettaglio di pane
- 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
- 47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
- 47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande
- 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
- 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
- 47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
- 47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

I richiedenti interessati, per presentare domanda, devono possedere i seguenti **requisiti**:

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero stranieri extracomunitari, titolari di regolare permesso di soggiorno.

b) L'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato (oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, oppure decreto penale di condanna irrevocabile) determinanti incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli articoli 120 della legge 689/1981, 32-ter e 32-quater del codice penale<sup>1</sup>. In presenza di sentenza, passata in giudicato, prevedente l'incapacità a contrattare e sussistente al momento della gara, l'esclusione è automatica. (Le condanne vanno dichiarate tutte, anche se non più compresenti sul certificato del casellario a richiesta).

c) Di non avere legali rappresentanti, amministratori e soci, ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione, cui si riferisce l'articolo 67 del D.lgs 159/2011 (codice leggi antimafia).

d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa.

e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

η) Possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.. Precisamente: - i **Requisiti morali**, previsti dall'articolo 71, comma 1-2-3-4-5<sup>2</sup>, del D.Lgs n. 59/2010; - i **Requisiti professionali**, previsti dall'articolo 71,

<sup>1</sup> **Articolo 120, legge n. 689/1981.** (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: art. 32-bis. 32-ter, 32-quater del codice penale.

**Articolo 32-bis.** (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

**Articolo 32-ter** (incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione): L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

**Articolo 32-quater** (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione): Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche forniture), 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazione di tipo mafioso), 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-septies (impedimento del controllo), 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti), 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio), 501-bis (manovre speculative su merci), 640 (truffa), secondo comma, numero 1, 640-bis (truffa aggravata) e 644 (usura), commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

<sup>2</sup> **Art. 71** *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali*

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

commi 6 e 6-bis e, precisamente (possesso di almeno uno dei seguenti requisiti): a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

g) Possesso Codice ATECO in una delle categorie prima indicate.

h) Rispetto cd. "*regime de minimis*". Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, gli aiuti in regime "*de minimis*" non possono superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il rispetto del massimale viene verificato sommando il contributo concesso ai sensi del presente progetto con le agevolazioni in regime "*de minimis*" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti "*de minimis*" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa.

i) Di non avere morosità pendenti con il Comune di Campagnola Cremasca.

j) Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

---

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

#### **4 - ESCLUSIONI**

Sono escluse dal presente Bando le seguenti attività economiche o i seguenti interventi:

- gli interventi, che prevedono la sola installazione di rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all'attività di vendita o somministrazione;
- call center ed internet point;
- attività finanziarie, di intermediazione mobiliare;
- compro oro, argento e simili;
- le attività economiche che già abbiano e/o prevedano la realizzazione di aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (intese quali spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110.6 del R.D. 18.06.1931 n.773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito (intesi quali spazi allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza");
- le attività, aventi i seguenti codici Ateco: - 47.78.94 dettaglio articoli per adulti; - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone; - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse; - 96.04 servizi dei centri per il benessere fisico e discipline bionaturali.

#### **5 - SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili (e possono essere oggetto di contributo) solo le spese sostenute e documentate da regolare fattura nell'arco temporale, perentoriamente compreso tra il **01/01/2020 e il 31/07/2021** (senza possibilità di concedere proroghe), per interventi finalizzati all'avvio delle nuove attività commerciali, e precisamente:

- ♦ i costi relativi alla costituzione dell'attività (start up);
- ♦ le spese per affitto locali, per organizzazione di iniziative e di campagne di promozione, per la realizzazione di brochure e materiali editoriali, per leasing o contratti di manutenzione, spese sostenute per la gestione ordinaria dell'attività;
- ♦ l'acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, etc. strettamente funzionali all'attività, anche usati;
- ♦ l'acquisto e lo sviluppo di software gestionali, professionali, altre applicazioni aziendali, etc. strettamente funzionali all'attività;
- ♦ l'installazione e/o adeguamento degli impianti (elettrico, idraulico, sanitario, riscaldamento, raffrescamento, etc.) strettamente funzionali all'attività, previa presentazione di eventuale dovuto titolo abilitativo edilizio e/o altre eventuali dovute istanze;
- ♦ gli interventi edilizi strettamente funzionali all'attività, previa presentazione di eventuale dovuto titolo abilitativo edilizio e/o altre eventuali dovute istanze;

Tutte le spese effettuate e riconducibili alle categorie di cui sopra non potranno essere regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, e dovranno essere documentate con idonea fatturazione e relativa attestazione di pagamento (assegno, bonifico).

Non sono, comunque, ammissibili:

- ✓ spese per consulenze e contratti di manutenzione;
- ✓ spese sostenute per adeguamento ad obblighi di legge;
- ✓ spese per lavori in economia.

#### **6 – CONTRIBUTO**

La dotazione complessiva del presente Bando è di euro 6.000,00, finalizzato all'erogazione di solo un contributo.

Il contributo verrà erogato in base alla seguente tempistica:

- 10 marzo 2021: termine perentorio di presentazione domande;
- 10 luglio 2021: erogazione prima tranche di € 3.000,00, previa verifica dei presupposti previsti (verifica della piena ammissibilità delle spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste al precedente punto 5);
- 10 luglio 2022: erogazione seconda tranche di € 2.000,00, previa verifica dei presupposti previsti (verifica della piena ammissibilità delle spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste al precedente punto 5);
- 10 luglio 2023: erogazione terza tranche di € 1.000,00, previa verifica dei presupposti previsti (verifica della piena ammissibilità delle spese, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste al precedente punto 5).

Il contributo sarà erogato solo a fronte della produzione delle fatture da parte dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 5.

## 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno presentate, alternativamente, come segue:

- mediante PEC al Comune di Campagnola Cremasca (pec@pec.comune.campagnolacremasca.cr.it);
- mediante deposito di domanda cartacea presso gli Uffici comunali;
- inoltro di domanda cartacea agli Uffici comunali, mediante posta (Campagnola Cremasca, Via Ponte Rino n. 9; cap.: 26010);

Il termine di presentazione delle domande è il giorno: **10 marzo 2021**.

Ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza di contributo.

## 8 – DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati al contributo dovranno presentare (via PEC o mediante deposito cartaceo) la seguente documentazione:

- ✚ domanda di partecipazione al bando (Domanda per la concessione di n. 1 contributo per l'avvio di nuove attività economiche di vicinato), redatta, come da modello "A" allegato;
- ✚ copia non autenticata di un documento d'identità non scaduto del sottoscrittore;
- ✚ Relazione contenente la descrizione del "*Progetto di attività/Intervento*" (tipologia di prodotti e/o servizi che si intende offrire), ove indicare anche: - l'eventuale presenza nell'impresa di persone svantaggiate o affette da disabilità; - i titoli di studio conseguiti dal legale rappresentante dell'impresa;
- ✚ descrizione ed ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;
- ✚ curriculum vitae e di studi dei soggetti proponenti l'istanza;
- ✚ quadro economico di massima dell'intervento;
- ✚ quant'altro si ritenga opportuno produrre a corredo della Relazione medesima;

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e corredate da un valido documento di identità.

## 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE

In caso di presentazione di pluralità di domande, verrà redatta una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e parametri:

- **Valutazione complessiva sulla qualità del progetto e dell'intervento**, che si intende porre in essere, tenuto conto della realtà del territorio comunale e della finalità di dar luogo ad un esercizio di vicinato plurisettoriale. Punti 60 max, da attribuire sulla base delle seguenti valutazioni:
  - Valutazione di insufficienza: da 0 a 10;
  - Valutazione di sufficienza: da 11 a 25 punti;
  - Valutazione discreta: da 26 a 40 punti;
  - Valutazione buona: da 41 a 50 punti ;
  - Valutazione distinta: da 51 a 59 punti;

- Valutazione ottima: 60 punti.
- **Impresa con presenza di persone svantaggiate o con presenza di personale affetto da disabilità:** Punti 20.
- **Possesso di diploma di Laurea, da parte del legale rappresentante dell'impresa:** Punti 15.
- **Possesso di diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale, da parte del legale rappresentante dell'impresa:** Punti 5.

Il giorno di celebrazione della gara, in caso di domande plurime, verrà preventivamente comunicato ai soggetti partecipanti.

## 10 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il Beneficiario si obbliga:

- A non richiedere al Comune, in relazione all'intervento economico-commerciale oggetto di contributo, altre agevolazioni;
- Ad assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi o degli acquisti in conformità alle richieste di finanziamento presentate;
- A quietanzare tutte le spese oggetto della richiesta di contributo unicamente a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare.

## 11 – REVOCHE, CONTROLLI E RINUNCE

Il contributo verrà revocato ("*revoca decadenziale*") nei seguenti casi:

- Per mancata o difforme realizzazione del progetto;
- Qualora l'attività risulti non avviata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.
- Qualora l'attività risulti cessata, ceduta a terzi o trasferita in luogo diverso rispetto a quello indicato in sede di gara, prima del termine perentorio del 31 dicembre 2024;
- Qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nonché le norme in materia fiscale, contributiva/ previdenziale, assicurativa;
- Qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente bando;
- In caso di rinuncia da parte del beneficiario.

La revoca del contributo comporterà la restituzione all'Amministrazione Comunale delle somme effettivamente percepite, maggiorate degli interessi legali, entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

## 12 - ESCLUSIONI - AVVERTENZE - CONTROLLI

Resta inteso che:

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente.
- Non sono ammesse le domande condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
- Non si darà corso all'apertura del plico, che non risulti pervenuto entro il termine ultimo prestabilito.
- Non sarà ammessa alla gara l'offerta, nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare, o non conforme a quanto sopra evidenziato alcuno dei documenti richiesti, o siano omesse le indicazioni ed attestazioni ivi previste.

In ogni fase del procedimento, anche successivamente all'erogazione del contributo, il Comune potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni reputate necessarie alla verifica della documentazione prodotta e del persistere delle condizioni richieste dal presente bando. Per i medesimi motivi, potranno altresì essere predisposti dei sopralluoghi da parte di personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'interessato non fornisca, nei termini disposti, le integrazioni richieste, o si rifiuti di mostrare al personale comunale l'intervento realizzato, non si procederà all'erogazione del contributo.

In relazione all'esito di tali controlli si potrà determinare la riponderazione del contributo assegnato rispetto a quanto richiesto in sede di domanda, ovvero, nel caso di gravi difformità, la non concessione dello stesso.

Dopo l'assegnazione provvisoria, cioè l'individuazione del vincitore della gara, gli Uffici comunali effettueranno i dovuti controlli, per poi procedere all'assegnazione definitiva del contributo. La partecipazione alla gara, da parte dei soggetti interessati, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando di Gara.

### **13 - INFORMAZIONI - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è: Graziella Martino.

Per informazioni sono disponibili i seguenti recapiti:

- Telefono: 0373 74 325
- Mail: info@comune.campagnolacremasca.cr.it
- PEC: pec@pec.comune.campagnolacremasca.cr.it

Il Comune si obbliga a rispettare la vigente disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Allegati al presente bando:

- ALLEGATO A – Domanda di Contributo

Campagnola Cremasca, li 03.11.2020



Il Responsabile Area Finanziaria  
*Graziella Martino*

